

Regolamento di disciplina

Premessa

- art. 1 - Comportamenti configuranti mancanze disciplinari
- art. 2 - Sanzioni per le mancanze disciplinari
- art. 3 - Principali criteri in materia di applicazione delle sanzioni
- art. 4 - Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni
- art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse richiama e recepisce, per quanto di rilevanza, le disposizioni del Regolamento di Istituto ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

ARTICOLO 1

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1) Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:

- a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1.
- d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. "
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze disciplinari tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio.

2) In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano fin d'ora i principali comportamenti che configurano violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, come individuate e descritte nel successivo articolo 2.

3) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale

- a) assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche;
- b) assenze non giustificate;

c) ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati;

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1) e 2) del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

d) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a entrate o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;

e) formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione.

Sanzioni applicabili: quelle di cui al numero 3) del successivo articolo 2, in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica

a) comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente e delle altre studentesse e studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 1) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

b) comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'ambito strettamente scolastico.

Sanzioni applicabili: quelle di cui al numero 5) del successivo articolo 2 per i comportamenti volontariamente lesivi; quelle di cui al numero 4) per le lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

5) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere.

a) deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

b) volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 3) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 2

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 - D.P.R. 24.06.1998 n. 249:

1) il richiamo verbale da annotare sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare

2) la censura verbale da annotare sul registro di classe irrogata dal capo di istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare

- 3) la censura scritta sul libretto personale dello studente, irrogata dal capo di istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe
- 4) l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell'ambito dell'ordinanza frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal capo di istituto, con annotazione sul libretto personale, anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla.
- 5) l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni
- 6) l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni

ARTICOLO 3

PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica secondo i seguenti criteri:
 - a) Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo esemplificativo:
 - attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
 - attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
 - attività di supporto al giornale scolastico o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.
 - b) Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività.
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249.
9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
10. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ARTICOLO 4

ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE DIVERSE SANZIONI

Oltre ai singoli soggetti già individuati, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 5) e 6) sono irrogate esclusivamente dal Consiglio di classe.

ARTICOLO 5

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- contestazione dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria della studentessa o dello studente, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

2. Le sanzioni disciplinari dal 2) al 6) devono essere comunicate tempestivamente, ai genitori dell'allieva o dell'allievo, la sanzione di cui al n. 1) può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici o di scheda informativa infraquadrimestrale.